



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

D.C.III - Div. 32

Prot.n.2941

DM 448/91 CFP

Div.36

Prot. 1798/P2

Roma, **9 LUG. 1997**

A tutti gli Enti, Uffici e
Amm.ni interessati

LORO S E D I

Circolare D.C.III n.13

e p.c.:

Al Comitato Centrale Albo
Autotrasportatori

S E D E

OGGETTO: Ulteriori disposizioni applicative al DDMM 198/91 e 448/91 in
materia di corsi di formazione professionale finalizzati alla
preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato di
capacità professionale per l'accesso alla professione di
autotrasportatore di merci e viaggiatori.

Si fa seguito alla circolare n. 5 del 1.4.97 per impartire
ulteriori disposizioni.

1)- DURATA DEI CORSI

Ad integrazione di quanto stabilito al paragrafo 1) della
circolare n. 5/97, si precisa che qualora il corso venga svolto sia in
orario antimeridiano che pomeridiano il monte ore giornaliero non potrà
superare le 6 ore, tenendo tuttavia presente che non possono essere svolte
più di 4 ore continuative di lezione.

GG/SS/Lit

B:2941

Poichè inoltre, come è noto, il corso nazionale è propedeutico al corso internazionale, si ribadisce che le materie di insegnamento relative al corso internazionale dovranno essere svolte al termine del corso nazionale.

Tuttavia, in casi particolari, potrà essere prodotta alla scrivente una relazione (che formerà oggetto di specifica valutazione) in ordine alla eventuale necessità e/o convenienza per esigenze meramente didattiche, di derogare al predetto principio.

Parimenti, qualora gli enti autorizzati avessero la necessità di attivare corsi comuni relativamente al trasporto merci ed al trasporto viaggiatori, dovranno farne specifica richiesta alla D.C. III - Div.32 e 36-, producendo una dettagliata relazione che tenga conto dei programmi relativi ai due corsi ed evidenzii le parti da svolgersi in comune.

Qualora venga autorizzato lo svolgimento dei corsi in comune dovranno comunque essere redatti registri separati, così come specificato nella circolare n. 5/97 (ultimo capoverso).

2)- DOCENZA DEI CORSI

Come già stabilito con la richiamata circolare n. 5/97 (paragrafo 3), primo cpv.) gli incarichi di insegnamento dovranno essere affidati a docenti in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore.


Si dispone tuttavia la possibilità di una deroga a tale principio, per quei docenti che, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto, nei due anni anteriori alla data del 1.4.97, abbiano svolto almeno un ciclo completo di lezioni nell'ambito di un corso di formazione professionale regolarmente autorizzato ai sensi dei DD.MM. 198/91 e 448/91.

Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale M.T.C.

Gli enti e gli organismi interessati ad avvalersi della collaborazione dei predetti docenti, in quanto ritenuti particolarmente competenti, dovranno produrre un'apposita e motivata richiesta alla scrivente allegando ad essa la documentazione atta a comprovare l'attività svolta dai docenti medesimi nel periodo sopra evidenziato.

Tale richiesta formerà oggetto di specifica valutazione al fine di autorizzare la deroga di cui sopra.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dirigente Generale
(Dr. Alessandro DENTE)



Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.C.